



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,  
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello

UFFICIO PRESIDENZA	
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE	
PROTOCOLLO	
N°	1077
Data	27-05-2014

## PROGETTO DI LEGGE

### ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL FENOMENO DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

#### Art. 1

*(Istituzione e compiti)*

E' istituita una Commissione Consiliare per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata con i seguenti compiti:

1. valutare la presenza di infiltrazioni criminali di tipo organizzato nel territorio della Repubblica, in tutte le sue possibili forme e connessioni;
2. monitorare l'evoluzione e lo sviluppo di attività economiche o finanziarie, ovvero fenomeni di tipo sociale quali flussi migratori particolari che possano apparire quali indicatori di appetibilità da parte di organizzazioni criminali;
3. verificare che gli Organi ed Uffici dello Stato impegnati nella lotta alle infiltrazioni malavitose, ovvero occupati anche in senso lato in attività di controllo e vigilanza, svolgano efficacemente il compito loro assegnato e siano dotati dei mezzi e risorse congrui ed adeguati;
4. sensibilizzare l'opinione pubblica e le altre Istituzioni dello Stato al fine di creare un opportuno contesto di allerta sociale nei confronti dei pericoli derivanti da possibili infiltrazioni di criminalità organizzata;
5. promuovere iniziative legislative e di organizzazione amministrativa atte a contrastare in maniere più efficiente ed efficace il fenomeno delle infiltrazioni ed elevare il grado di difesa ed impermeabilità del sistema;
6. sviluppare uno scambio di informazioni, collaborazioni ed esperienze con importanti Enti ed Istituzioni estere, di comprovata esperienza e riconosciuta considerazione nel campo della lotta alla criminalità organizzata.

#### Art.2

*(Nomina e composizione)*

La Commissione è composta da otto consiglieri, di cui quattro indicati dalle forze di Maggioranza e quattro dalle forze di opposizione, nominati con la maggioranza assoluta dal Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

**Art.3**  
*(Presidente)*

Tra gli otto consiglieri nominati, il Consiglio Grande e Generale designa il Presidente della Commissione.

Il Presidente convoca e presiede le sedute. Rappresenta la Commissione nei suoi rapporti con l'esterno e con gli altri soggetti Istituzionali.

**Art.4**  
*(Specifiche)*

La Commissione:

- dovrà riferire periodicamente, tramite il proprio Presidente, al Consiglio Grande e Generale;
- potrà invitare membri di Governo a riferire circa determinati Servizi, intendimenti o episodi;
- potrà trasmettere al Congresso di Stato, o a singoli Segretari di Stato proprie risoluzioni, indirizzi, proposte o suggerimenti;
- ha potere di audizione nei confronti del Magistrato Dirigente, dei Responsabili dei vari servizi di sicurezza, controllo e vigilanza dello Stato, nonché di richiedere relazioni e riferimenti ai medesimi;
- potrà svolgere i propri lavori nell'Aula del Consiglio Grande e Generale.

Le funzioni di Segretario della Commissione, che verbalizzerà sinteticamente, sono svolte da un funzionario della Segreteria Istituzionale.

**Art.5**  
*(Regime delle sedute)*

Le sedute della Commissione sono ordinariamente segrete. Possono essere dichiarate pubbliche su decisione a maggioranza della Commissione stessa.

I membri della Commissione e i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto d'ufficio.

**Art.6**  
*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

